

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**TRIBUNALE DI AVELLINO  
SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Avellino, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria Iandiorio, in data 10 novembre 2015 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura in udienza, la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. (omissis) del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2013, avente ad oggetto: indebito soggettivo- indebito oggettivo vertente

**TRA**

**CORRENTISTI**

- attori -

**E**

**BANCA**

- convenuta -

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

Rilevato che gli attori chiedevano la ripetizione di somme a vario titolo indebitamente percepite dalla Banca in relazione al conto corrente n. (omissis) originariamente indicato come conto corrente n. (omissis);

rilevato che su detto rapporto di conto corrente consta in atti una sentenza, la n. (omissis)/13 resa dal Tribunale di Avellino, nella quale si accoglie la domanda avanzata dai medesimi attori i quali avevano richiesto la restituzione di *"tutte le somme di danaro che, nel corso del rapporto bancario...sono state introitate illegittimamente a titolo di interessi trimestralmente capitalizzati"* nonché il risarcimento dei danni;

ritenuto che la sentenza citata risulta passata in giudicato;

ritenuto, pertanto, che vada accolta l'eccezione di giudicato sollevata tempestivamente dalla Banca convenuta;

rilevato, invero, che le parti richiedono un accertamento di somme indebitamente percepite ma con riferimento sempre allo stesso rapporto di conto corrente del quale, come da citazione allegata, avevano proposto un accertamento ampio ed onnicomprensivo;

ritenuto che, nel caso di specie, delle due l'una: o gli attori tentano di scavalcare il principio del giudicato o tentano, sempre inammissibilmente, di ottenere un appello alla sentenza citata che avrebbe deciso *"senza un accertamento effettivo, specifico e concreto del rapporto in contestazione..."*;

rilevato che in entrambi i casi la rivisitazione del rapporto di conto corrente non può essere svolta in tale sede, essendo le sedi competenti o l'altro giudice o l'appello della sentenza già resa;

rilevato, invero, che l'ampia giurisprudenza citata dagli attori non è pertinente al caso di specie, poiché la limitazione della domanda che a loro detta risulta necessaria quando trattasi di ripetere un credito di ampiezza tale che *"non avrebbero più certezza intorno ai confini ed alla portata della lite"* per cui

*Sentenza, Tribunale di Avellino, Dott.ssa Maria Iandiorio, 10 novembre 2015, n. 1952*

*"sarebbero costretti ad apparecchiare uno sforzo di attacco e di difesa affitto sproporzionato al loro intento" non è stata effettuata, visto il tenore dell'atto di citazione;*

rilevato, pertanto, che gli attori, a fronte di una domanda ampia, esaustiva e totalizzante si sono visti riconoscere soltanto una parte di quanto azionato e questo rientra propriamente nel concetto di giudicato;

rilevato, quindi, che la domanda va rigettata con condanna alle spese;

**P. Q. M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- Rigetta la domanda;

Condanna gli attori al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 30,00 per esborsi ed € 15.444,50 per compenso professionale oltre accessori se documentati come per legge.

Così deciso in Avellino il 10.11.2015

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS